



UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI
58° Convegno nazionale di studio

Valori Costituzionali. - Figure del costituzionalismo cattolico: Antonio Rosmini

8 maggio 2010 (18/06/2009)

1. *Perché Rosmini.* Ringrazio anzitutto il Presidente ed amico Professor Francesco D'Agostino per l'invito rivoltomi, che mi onora molto, ma di cui sento anche il peso e la responsabilità per dover presentare in questa millenaria aula capitolina un personaggio grande e complesso. Si tratta del massimo filosofo dell'Ottocento italiano, condannato, assolto ed infine elevato all'onore degli altari, una figura creativamente inserita nella storia del suo tempo ma anche proiettata oltre quel tempo: l'abate Antonio Rosmini.

Vissuto in un'epoca in cui conservatorismo e dispotismo non erano ancora rassegnati a far posto alle nascenti democrazie liberali, egli ha fondato sulla persona, libertà e giustizia il suo sistema giuridico e politico, valori che lo rendono non circoscrittibile nello spazio e nel tempo e non isolato dai movimenti successivi del pensiero e della prassi. Rosmini è attuale perché presenta la verità di sempre, che può essere trovata solo in ciò che è comune a tutti, la verità dell'essere umano, anche se non tutti la riconoscono, ed è perenne, perché attraverso la sintesi di intelletto e volontà, che genera la vita morale, cerca i valori immutabili¹.

Anche se nella sua filosofia sistematica è arduo operare riduzioni, di lui sopravvivono molte intuizioni che lo rendono nostro contemporaneo, come l'aver prefigurato il personalismo ed il primato dell'uomo, assieme a concetti che, senza rompere l'equilibrio del sistema in cui sono collocati, aprono a orizzonti nuovi e stimoli di grande suggestione. Ha osservato Michele Federico Sciacca: «Vi sono pensatori che riespongono idee antiche con terminologia nuova ed altri che intuiscono idee nuove e le espongono con terminologia antica ed anche vecchia. I primi brillano e passano come meteore; gli altri dormono, anche secoli, dentro il bozzolo che si sono fabbricato da se stessi. Sono i pensatori che vanno scoperti, quasi restituiti a se stessi; scoperti al di sotto della corazza di un formulario che, "riletto" come espressivo del loro vero pensiero, acquista significato nuovo ed insospettato; anche gli equivoci, conseguenza del loro linguaggio, a poco a poco si chiariscono e il veramente caduco e vecchio, come foglia secca, si stacca dall'albero. Antonio Rosmini è uno di questi pensatori dalle intuizioni geniali potentemente sistemate, ma spesso avvolte in un linguaggio che va davvero "letto" nel senso più forte della parola, direi "interpretato" nel senso migliore di restituzione alla sua più vera e profonda verità»².

-
1. Cfr. M. CIOFFI, *Rosmini filosofo di frontiera*, Città di Vita, Firenze 2001 nonché M. CIOFFI, *Persona e diritto in Rosmini*, Edizione Rosminiane Sodalitas, Stresa 2005.
 2. M. F. SCIACCA, *I principi della metafisica rosmينية*, in *Atti del Congresso internazionale di filosofia A. Rosmini*, Stresa-Rovereto 20-26 luglio 1955, Sansoni, Firenze 1957, p. 47.

L'abate roveretano è stato il primo grande filosofo cattolico ad entrare in dialogo col pensiero moderno e con culture diverse attraverso un progetto culturale finalizzato a mettere in contatto gli uomini e la loro storia con l'annuncio evangelico. Partendo dall'idea dell'essere ha fondato una teoria della conoscenza che, assunta ad un livello autenticamente critico, è anche via ontologica al "pensare in grande". Oltrepassando il formalismo kantiano ha dato una base metafisica e volontaristica all'etica, in cui il riconoscimento dell'essere nel suo ordine è il principio fondante, coerente e totale. Anticipando la critica al positivismo giuridico, ha riscoperto la legge naturale della filosofia classica, riproponendo il primato della legittimità sulla legalità. Ha elaborato una teoria del diritto incarnata nella persona e una teoria politica basata sulla giustizia, cioè sulla verità stessa delle cose. Ha ricondotto nei giusti limiti lo Stato che la modernità aveva deificato come onnipotente ed infallibile. Ha demitizzato l'utopia del "perfettismo" ed ha combattuto il dispotismo e l'assolutismo, mantenendosi egualmente distante dalle rivoluzioni e dalla restaurazione. Ha approntato progetti di costituzione basati sulla libertà, sulla giustizia e sul riconoscimento dei diritti naturali dell'uomo. Ha proposto, infine, una Confederazione tra gli Stati della Penisola assai vicina al modello federalistico, le cui radici sono in ciò che più tardi Pio XI avrebbe chiamato "principio di sussidiarietà", ossia il massimo rispetto per l'autonomia delle persone e dei gruppi sociali.

Queste tematiche collegano direttamente Rosmini alla contemporaneità e sono un punto di riferimento vitale per la cultura dell'oggi. Di fronte a questo suo universo culturale che abbraccia umano e divino, alla novità di tanti temi mai separata dalla memoria dell'antico, ogni studioso intellettualmente onesto deve riconoscere la sua attualità e fecondità.

2. *La persona e il suo valore.* Nel periodo successivo alla rivoluzione francese e alla vigilia dell'unità d'Italia, il Roveretano guardava con turbativa e speranza ai tentativi di restaurazione e ai moti liberali e risorgimentali, segni di un diffuso malessere sociale dall'esito incerto a seconda delle scelte che avrebbero fatto i governanti e i responsabili della politica. I moti del 1848 non lo trovarono impreparato, poiché già negli anni giovanili si era occupato di politica in una serie di scritti che sarà chiamata *Politica Prima*, rimasta inedita fino al 2003. Il giovane Rosmini, allineato alla tradizione conservatrice, voleva rifondare la nozione di autorità, minata dalle dottrine libertarie, e combattere l'astrattismo illuministico che propugnava una società perfetta, mostrando le ragioni e la convenienza di temperare l'assolutismo della restaurazione riportandolo all'originario assetto fondato sull'equilibrio del potere con la proprietà.

Ma sin da allora pensava che il principio fondante delle legislazioni post-rivoluzionarie dovesse essere la libertà sostanziale dell'uomo, intimamente connessa alla sua intelligenza e razionalità, e riconosceva al popolo la dignità di «essere morale»³. La libertà è moralità, e moralità è esser fine che non può essere adoperato come mezzo: qui è in embrione tutto il futuro costituzionalismo di Rosmini, che sentiva la necessità di superare una posizione sospesa tra conservazione e quella libertà morale che si combinava ormai con la libertà civile e l'eguaglianza giuridica. Interruppe allora gli studi politici per un approfondimento filosofico che desse un fondamento alle sue teorie e consentisse di eliminare le ingiustizie dello Stato patrimoniale attraverso i principi della morale cristiana.

Nella *Filosofia del diritto* (1841-1844) e nella *Filosofia della politica* (1837) sono fissati i cardini di un pensiero germe del cattolicesimo liberale di cui Rosmini, assieme al Manzoni, è considerato il padre nobile: la persona con la sua libertà ed il suo valore. Su queste basi il Roveretano ha elaborato un sistema che può essere così sintetizzato: centralità della persona e libertà dal soffocante dominio dello Stato; difesa dei diritti naturali e razionali da ogni invasione ed usurpazione della società civile; riconoscimento di un diritto "extrasociale" inviolabile, indelebile ed imprescrittibile, superiore al diritto positivo; restringimento del governo civile, privo di autorità sul valore del diritto dell'uomo, alla regolazione della sua modalità; eliminazione radicale di ogni forma di assolutismo e dispotismo; superiorità della giustizia sulla politica; demitizzazione del "perfettismo" e dell'egualitarismo astratto.

La concezione dell'uomo nella società e della società organizzata a Stato esige in un filosofo sistemati-

3. A. ROSMINI, *Politica prima*, a cura di M. D'Addio, Città Nuova, Roma 2003, p. 361.

co una giustificazione profonda. In Rosmini la teoria del diritto e della politica si fonda su una nozione speculativa della persona come fine e dell'ordinamento come mezzo, attraverso un'antropologia trinitaria radicata ed assunta nell'ordine intrinseco dell'essere e che definisce natura, struttura e destino dell'uomo. La persona esprime tutti i significati connessi alla sua destinazione ontologica, l'unione con l'essere e Dio, per la cui realizzazione reca in sé l'ordine esemplare della creazione, sul quale deve modellarsi l'ordine giuridico e politico. Luogo privilegiato della dimora dell'essere, la persona è reale, intuisce l'ideale e tende incessantemente alla pienezza morale, e partecipa dell'assoluto valore dell'essere ha dignità metafisica, essendo naturalmente orientata alla verità presente nell'essere, pur non potendo esaurirla a causa della limitazione di tutto ciò che è relativo.

La nozione rosminiana della persona rappresenta l'esito più rilevante della millenaria storia filosofica intrecciatasi alla vicenda semantica della parola, dalla nozione fittizia e ludica dei Greci e Romani fino a quella attuale di entità reale ed individuata: la persona è «un individuo sostanziale intelligente, in quanto contiene un principio attivo, supremo, ed incomunicabile»⁴. Essa perviene al suo fine attraverso l'agire che procede dalla volontà libera, e per la legge del "sintesismo" in essa c'è una connessione tra la volontà e il lume della ragione, l'elemento divino che la eleva alla moralità e le conferisce una dignità che la rende fine rispetto a tutti gli altri soggetti dell'universo. La persona «entra nella sfera di quelle cose che partecipano dell'infinito, che acquistano un infinito prezzo»⁵.

Sintesi di razionalità e sensibilità, di intelligenza e volontà, la persona è inserita nell'ordine morale realizzabile nella comunicazione tra la forma ideale e reale dell'essere, che si completano nel loro congiungimento. Ciò che è reale ed intelligibile è anche essenzialmente amabile, e nell'integrazione sintesistica dell'intelligenza dell'essere nell'amore dell'essere, che avviene nell'atto morale, la persona acquista l'impronta del valore: «Verità, virtù, beatitudine sono adunque i tre termini dell'umana persona, ed i fonti purissimi, da cui a lei scaturisce la sua eccellenza, la sua dignità e la sua supremazia. Di qui si ricava chiaramente, che ogni attentato volto a spogliare l'uomo della verità, o della virtù, o della felicità, è una lesione del diritto formale che è la persona»⁶.

Mentre Hegel aveva teorizzato una dialettica nella quale l'individualità perde ogni autonomo valore a vantaggio dello Stato, Rosmini riconosce nella persona la sede stessa della sovranità intesa come responsabilità libera in ordine al fine da raggiungere, il luogo dove nasce e si afferma il diritto che è prima della società e dello Stato. Ogni persona è iscritta nell'essere, al di fuori del quale è il nulla, e solo nell'orizzonte dell'essere si disegna il suo destino e si compie la sua vocazione. La persona è essenzialmente morale, la moralità è essenzialmente libertà e l'atto volontario d'amore costituente la persona finita è esso stesso libertà essenziale. La libertà, definita da Rosmini «il culmine dello spirito umano, la più sublime delle facoltà soggettive»,⁷ è una delle prerogative più sacre dell'uomo, sacra come la persona. Niente e nessuno può ergersi al di sopra della persona che, creata libera, è così eccellente che «non può sottomettersi a nulla, fuorché alla verità»⁸.

Con il suo atto libero l'uomo esce dal circolo della propria soggettività e diventa arbitro tra il finito e l'infinito, tra sé e Dio. La libertà è l'attività che rende l'uomo persona, e l'attività libera, la suprema delle attività umane, si qualifica come massimo bene eudemonologico: senza libertà l'uomo non può adoperarsi per la propria felicità, non c'è appagamento per un essere non libero, e solo se libera la persona può perseguire il bene conosciuto e riconosciuto. Rosmini arriva a dire che «il massimo bene soggettivo, o meglio, l'unico bene soggettivo della persona umana trovasi nell'uso dell'umana libertà, nel territorio della moralità»⁹. La libertà è il principio supremo dell'uomo in grado di orientare la volontà verso la

4. A. ROSMINI, *Antropologia in servizio della scienza morale*, a cura di F. Evain, Città Nuova, Roma 1981, p. 460.

5. Ivi, p. 489.

6. A. ROSMINI, *Filosofia del diritto*, a cura di R. Orecchia, Cedam, Padova 1967, p. 201.

7. *Antropologia in servizio della scienza morale*, op. cit., p. 363.

8. *Filosofia del diritto*, op. cit., p. 392.

9. A. ROSMINI, *Filosofia della politica*, a cura di S. Cotta, Rusconi, Milano 1985, p. 489.

pienezza del lume della ragione.

3. *Il diritto*. Rosmini definisce il diritto non con formule astratte, ma in relazione ad un soggetto di diritto che coincide col diritto stesso, e questo soggetto è la persona. Ciò significa che unica è la fonte dei due elementi, perché ogni attività umana è attività dello spirito, attività morale, in cui l'uomo include la sua natura, i suoi bisogni ed interessi. Nessuno dei due elementi, la persona e il diritto, si riduce all'altro, ma la loro sintesi dà luogo ad una unità dinamica ed integrale che è compresenza ed ordine, nel rispetto dei valori concorrenti. La fondazione del diritto sta in ciò che racchiude insieme la ragione dell'autorità e quella dell'obbligazione: l'entità che ha il diritto è necessariamente ciò che è il diritto. Diritto soggettivo ed oggettivo coincidono, sono la stessa cosa, come lo sono la persona e il diritto. Se venisse meno questa coincidenza, non ci sarebbe più un soggetto di diritto, ma una norma e dei soggetti a quella norma, e si ripresenterebbe l'inestricabile nodo dei rapporti tra autorità e libertà.

Il diritto, nella sua parte materiale, è una facoltà soggettiva di operare che ha per fine l'utilità di chi la possiede e l'esercita, facoltà che rimane anche una volta rimossa la morale che è la parte formale del diritto, ma perdendo in tal caso la dignità e l'essere formale del diritto. Solo «ristabilita la morale, fermata - ne immobilmente la base - scrive Rosmini - è con questo salvato anche il diritto, e la doppia eccellenza delle azioni umane, cioè l'etica e la giuridica»¹⁰.

Non può esistere diritto senza morale, né diritto senza dovere, né ad ogni dovere corrisponde necessariamente un diritto. Il dovere ha un'esistenza propria, precedente a quella del diritto, perché è oggettivo, imposto dalla legge morale universale, al contrario del diritto che scaturisce, quanto alla sua materia, dal soggetto umano. Il diritto è essenzialmente etico in quanto dipende dal dovere sia sotto l'aspetto della liceità del comportamento, sia sotto quello della protezione del comportamento stesso nei confronti di chi volesse ostacolarlo. Anche se appartiene all'eudemonologia, il diritto non è però una mera facoltà eudemonologica, giacché questa non potrebbe mai definirsi un diritto se non venisse protetta e difesa dalla legge morale che proibisce a chiunque di intaccarla. Rosmini salva morale e diritto fondandoli sul primato metafisico della persona e sull'essere oggettivo, restituendo al diritto la dignità di scienza fondata sulla giustizia, e riconducendo alla giustizia tutto l'agire della persona. Poiché il diritto discende dalla legge morale, è ovvio che non può esservi diritto all'immoralità: «Un mero capriccio non può mai essere l'oggetto di alcun diritto»¹¹. Antepoendo il dovere al diritto, Rosmini consegna un'alta lezione al nostro tempo in cui tutti discutono di diritti, tutti reclamano diritti, ma nessuno parla dei doveri.

La coincidenza di persona e diritto, che si avvera perché unica è la loro fonte, affermata per la prima volta dal Roveretano nella storia del pensiero, significa che offendere la persona è violare il diritto, violazione grave, implicante non la semplice disobbedienza ad una legge, ma un oltraggio ad un essere intelligente, uno sfregio della persona che è un diritto vivente protetto dalla legge morale che, nell'incontro con l'altro, riceve il comando di non lederlo, non disturbarlo nel suo cammino verso l'essere. Questa coincidenza, che "umanizza", il diritto contiene una verità sempre valida, ossia che la persona è tale dal concepimento alla fine naturale perché, come diritto sussistente e portatrice di dignità infinita, essa è sempre sacra ed inviolabile. Ledere la persona è ledere una sussistenza, ed anche nell'infinitamente piccolo, anche nell'estrema fragilità, si svela lo stesso immenso essere. Nel "divino" presente nell'uomo Rosmini pone la radice più profonda dei diritti umani.

Giuseppe Capograssi ha così commentato l'identificazione di persona e diritto: «Tutta l'esperienza concreta e storica del diritto, le autorità, le leggi, le obbedienze che la compongono, mettono capo a questo unico punto vivo che è la persona. Questa specie di anello magico dell'infinito e dell'empirico, è, come tale attività e sovranità: attività perché è la vita stessa che si muove e si organizza in tutte le sue concrete esigenze, e sovranità perché è l'affermazione della vita come verità cioè della sua destinazione infinita. Per conseguenza la persona è il diritto sussistente, perché nella persona verità e vita, eterno e sen-

10. A. ROSMINI, *Introduzione alla filosofia*, a cura di P. P. Ottonello, Città Nuova, Roma 1979, p. 32.

11. *Filosofia del diritto*, op. cit., p. 114.

timento, valore e fatto fanno blocco: per essa realizzare la propria vita è adempire un infinito dovere nel quale si riassumono tutti i doveri della vita. E quindi in essa, per usare il linguaggio preciso dei giuristi, diritto oggettivo e diritto soggettivo coincidono: l'affermazione della propria vita come tendenza alla felicità è l'affermazione della vita come legge assoluta. Il diritto è la persona. È una verità che Rosmini ci ha detto, ma è una verità che se non tutti riconoscono, tutti effettivamente seguono e la storia del pensiero giuridico lo dimostra. Solo per Rosmini il diritto è la libertà, la vita dell'individuo liberamente e spontaneamente vissuta nella sua sinfoniale e infinita complessità, nel suo bisogno di felicità, e nel suo bisogno di assoluto. A Kant Rosmini contrappone l'amore come essenza dell'individuo anzi della ragione, a Hegel la individualità personale come essenza e fonte della storia. (...) È in fondo questo il più alto insegnamento di Rosmini: egli vede tutto il male della storia, ma vede pure con estrema certezza e chiarezza che al di sotto di tutte le rovine del male, delle imperfezioni del concreto (...) c'è un atto individuale e personale di amore, un puro atto di amore e di abbandono, col quale l'essere è accettato amato e voluto, e da questo atto nascono tutte le creazioni della vita. Con tentativo nuovo nella storia del pensiero Rosmini riporta il diritto, questa nuda e opaca necessità coattiva, all'atto francescano di abbandono, che fa l'essenza dell'individualità personale. In definitiva significa che salvare l'umanità dell'azione e del mondo storico, che è in perenne pericolo di precipitare nella preistoria, spetta all'individuo, e l'individuo l'adempie se arriva ad impedire che la superbia la voluttà e la vendetta riescano a soffocare, nella sua volontà di vita, questo puro atto di amore»¹².

Se la cultura odierna banalizza la vita, Rosmini ci aiuta ad apprezzarne il valore. Il diritto è coesistente all'uomo, è naturale o non è, risiede nella natura stessa delle cose, nell'ordine intrinseco dell'essere, certamente più forte delle creazioni artificiali dell'uomo, altra lezione contro l'odierno "diritto debole" delle regole e non dei valori. La verità del diritto non è nelle mani del legislatore o del giudice o dei politici, ma è incarnata nella persona, diritto sussistente e portatrice di dignità infinita. La politica non può prescindere dalla giustizia, anzi «ogni principio di diritto è un'eccellente regola da seguirsi in politica»¹³.

Sul fondamento universale della dignità della persona il pensatore di Rovereto costruisce tutto l'edificio del diritto naturale, sottolineando l'intima relazione tra morale e diritto, che possono storicamente percorrere cammini diversi, mai però al punto da interrompere il collegamento con il loro comune referente che è la persona. La ragione umana, illuminata dal preesistente lume naturale e promulgatrice, per naturale vocazione, della legge morale universale che è la stessa legge di verità, è in grado di proporre un diritto oggettivo giusto e vero perché innervato nell'essere, un diritto che può essere assunto dai singoli ordinamenti per fondare, in modo condiviso, i diritti dell'uomo. Quei diritti fondamentali che ogni Stato deve rispettare perché appartengono all'ordine obbiettivo dell'essere, dell'essere che è nella persona e le conferisce dignità ed eccellenza.

4. *Politica e società civile*. Scrive Rosmini: «Acciocché vi abbia società egli è d'uopo che vi abbia intelligenza: di più la società suppone un diritto, una giustizia, e delle virtù morali»¹⁴. Il tema antropologico, alla base di tutte le problematiche filosofiche e giuridiche, è anche alla base della politica, perché la ragione di tutti gli avvenimenti sociali si trova nell'uomo, elemento della società dotato di intelligenza e libertà. Il soggetto di ogni diritto è solo e sempre l'individuo, e non esistono diritti della società: non vi sono due soggetti capaci di diritto, l'individuo e il corpo sociale, ma uno solo, il primo.

Il nesso tra persona e diritto, che si sostituisce a quello tra società e diritto, pone la persona, quale sostanza concreta di libertà e giustizia e misura dell'ordine sociale, a base di ogni tematica politica. Essa, quale fondamento ed essenza della società civile, è il fulcro ontologico e assiologico della politica, che è parte integrante della filosofia della pratica. Compito primo della filosofia della politica è determinare, senza che venga violata la giustizia, la distribuzione del bene "utile" all'uomo nella società civile in cui

12. G. CAPOGRASSI, *Il diritto secondo Rosmini*, in *Opere*, Giuffrè, Milano 1959, vol. IV, p. 331ss., *passim*.

13. *Filosofia del diritto*, op. cit., p. 1581.

14. *Filosofia della politica*, op. cit., p. 242.

coesistono beni eudemonologici ed etici. Osserva Rosmini: «La politica cerca l'utilità, ma l'utilità vera e compiuta nasce dalla giustizia applicata rigorosamente fino alle sue ultime conseguenze, a tutti gli accidenti sociali»¹⁵. Persuaso che è «assurda e mala cosa» considerare «le dottrine politiche, siccome fece prima il Machiavelli e poi tanti dopo di lui, astrazione fatta dalle dottrine giuridiche: quasi che quelle potessero andarsene scompagnate da queste, a cui debbono, siccome ancelle, umilmente servire»¹⁶, il Rovetano avverte l'importanza dello studio filosofico del diritto e non separa la politica dalla morale, che non viene confinata nell'ambito privato: «Solo quando sia restituita la *morale* (e con questo dico la religione, che è la vita della morale) e colla morale il *diritto* (non una larva ingannevole di diritto), allora è possibile una scienza politica, custode della giustizia, tutrice della libertà di tutti, promotrice d'ogni bene, autrice della concordia dei cittadini, fortissima madre della pace»¹⁷.

L'uomo, che non è autosufficiente, solo nella società trova i mezzi indispensabili al compiuto svolgimento delle capacità proprie della natura umana, solo nella società la persona può realizzare la propria perfezione morale. Nell'epoca in cui si affermavano convenzionalismo giuridico e collettivismo sociale, Rosmini afferma la preminenza della persona sulla società e sullo Stato: ogni uomo nasce con la sua libertà e i suoi diritti perché la sua persona è ontologicamente libera, con diritti connaturali e dignità metafisica: «La società di servitù e di signoria non è dunque una vera società»¹⁸.

La persona, nella quale, in virtù della sua dignità, nasce e si afferma il diritto, è principio primo della politica, fondamento della comunità politica quale società di persone e precedente ontologico della società. Come struttura aperta all'universale, essa trascende il vincolo politico e costituisce il limite all'autorità della comunità, e va trattata come fine perché ha un proprio fine, e «ciò che rende fine la persona umana è l'elemento divino che la informa»¹⁹. Fatta ad immagine e somiglianza di Dio e finalizzata all'appagamento della sua natura ontologica, la persona non può essere integralmente racchiusa dentro la comunità politica, ed è la sua stessa struttura, partecipe del divino, a determinare quale sia il vero appagamento dell'uomo. Quindi non è lo Stato l'artefice della felicità delle persone, ma le persone stesse ne sono i veri e soli giudici.

Lo statuto della persona ed il primato del suo fine, che oltrepassa la società civile, determinano un diritto che Rosmini definisce «extrasociale», originato dal diritto naturale degli associati, inalienabile e universale perché inerente alla dignità umana, e come tale non intaccabile dal diritto sociale originato dall'ordine sociale scaturente dalla natura della società. E poiché in ogni persona si radica il diritto che è prima della società, questa, come pure lo Stato, ha soltanto la funzione di dichiarare la "modalità" dei diritti, rendendola obbligatoria per tutti i consociati: la società è la suprema regolatrice della modalità di tutti i diritti dei suoi membri, ed anzi tra i suoi fini è proprio «il regolamento più equo e più utile della modalità dei diritti»²⁰. Per Rosmini il primo progresso della società sta proprio nel restringersi a regolare le modalità dei diritti, e questa regolazione elimina ogni dispotismo perché riconosce che tutti i diritti di natura e di ragione sono anteriori e indipendenti dalla società civile, e che questa non può né distruggere né diminuire questi diritti. Il cittadino non si spoglia dei propri diritti, come suggeriscono i "contrattualisti", ma delega al governo e allo Stato la pura e semplice regolamentazione di quei diritti che la persona riceve con la nascita. Dichiarare le modalità dei diritti, le quali sono variabili di tempo in tempo, significa porre il diritto in rapporto alla storicità, ed in ciò si esercita l'arte della politica, che è interpretazione storica dei valori fondanti. Questo porta alla problematica più moderna e controversa dello Stato, quella del suo intervento: lo Stato, per Rosmini, può intervenire esclusivamente in funzione della modalità, non

15. *Filosofia della politica*, op. cit., p. 699, nota n. 4.

16. *Filosofia del diritto*, op. cit., p. 19.

17. *Introduzione alla filosofia*, op. cit., p. 32.

18. *Filosofia della politica*, op. cit., p. 182.

19. *Filosofia del diritto*, op. cit., p. 868.

20. *Ivi*, p. 1471.

della sostanza immutabile ed assoluta del valore del diritto²¹.

La politica è autonoma solo strumentalmente dalla giustizia, ed è falsa ed ingannevole se non dedotta da questa che «entra prima d'ogni altra cosa nella costruzione di ogni umana società»²². L'uomo è costitutivamente il diritto che non può essere leso o sminuito da nessuna società, la quale anzi è lo strumento per tutelare il diritto vivente che è la persona. Non esiste in Rosmini la dialettica hegeliana secondo cui il diritto individuale è negato dal diritto familiare ed assunto in quello sociale. Il diritto rimane sussistente anche in presenza della società civile, che deve rispettare anche «i diritti della società teocratica e quindi della Chiesa e quelli della società domestica come pure quelli di ogni altra associazione che sia conforme al diritto naturale e razionale»²³. Il formarsi delle società particolari nulla toglie al diritto originario che l'uomo acquista come membro della società universale del genere umano, la "società teocratica" Dio-uomo che è "naturalmente" la prima società, la sola "società di diritto" indipendentemente dall'opera dell'uomo. Poiché il diritto non è un'astrazione ma si sostanzia nella persona, quando questa entra a far parte della società, quest'ultima riceve, con la persona, anche il diritto, senza poter a sua volta attribuire alcun diritto.

Lo studio della politica aveva posto Rosmini dinanzi al problema del male: lo squilibrio tra l'ideale e il reale rende impossibile all'uomo la perfetta virtù ed impossibile il perfetto in politica. Egli combatte la pretesa egualitaria come meta raggiungibile dalla politica, e in particolare l'utopia del "perfettismo", frutto dell'astrattismo illuministico che propugnava una società perfetta, baldanzoso pregiudizio che sacrifica i beni presenti alla immaginata futura perfezione. Il Roveretano profetizza i guasti del totalitarismo marxista e combatte il comunismo utopistico, fallace via di falsi sapienti che promettono la pubblica felicità ma che, col loro materialismo, annientano il valore della persona, sopprimendo la libertà e riducendo i cittadini al rango di macchine. La persona è fallibile, lo Stato mai perfetto, ogni società è un miscuglio di beni e mali, ed è errato pensare di poter sempre evitare i mali che accompagnano i beni. Privilegi e disuguaglianze, sebbene in contrasto con la coscienza morale, sono ineliminabili ma utili all'ordine dell'insieme: si tratta di discernere l'essenziale e l'inessenziale, ciò che è fine e ciò che è mezzo, alla luce del lume della ragione che è il principio di tutti i valori. Tutti gli uomini sono eguali rispetto ai propri diritti, senza alcuna distinzione di carattere personale: l'uguaglianza è una condizione di partenza, ma non tutti hanno i medesimi diritti in ordine agli interessi materiali²⁴.

Rosmini era convinto che il miglior bene per l'uomo fosse non dargli il bene, ma renderlo autore del proprio bene, ed avendo intuito che lo Stato assistenziale tende al totalitarismo, pensava che il governo migliore fosse quello che governa meno, rende giustizia a tutti e promuove l'utilità di tutti. La modernità del suo pensiero sta nella centralità della persona e nella libertà del suo agire contro il soffocante dominio dello Stato: egli combatte tutte le forme di assolutismo e di dispotismo, anche popolare, anche quello delle maggioranze sopra le minoranze, e quello della società stessa verso gli individui. E vede nel federalismo, da lui proposto in un modello equo e solidale, il rimedio contro la statolatria, frutto della concezione dell'uomo come semplice numero senza personalità.

5. *La costituzione secondo la giustizia sociale.* Gli scritti rosminiani in materia costituzionale sono: *Della naturale costituzione della società civile*, *Progetti di costituzione per lo Stato romano*, *La Costituzione secondo la giustizia sociale con un'appendice sull'unità d'Italia*, *La Costituente del Regno dell'Alta Italia*²⁵.

21. Cfr. F. MERCADANTE, *Il regolamento della modalità dei diritti*, Giuffrè, Milano 1981.

22. *Filosofia del diritto*, op. cit., p. 18.

23. *Filosofia della politica*, op. cit., p. 673.

24. «L'errore - aveva scritto Rosmini in un frammento giovanile - è consistito nel proclamare come assoluta questa uguaglianza delle persone, e non come relativa ai diritti: nel prendere insomma quest'astrazione per una realtà, che è il carattere da noi assegnato a tutti i sofismi moderni». (*Politica prima*, op. cit., p. 751).

25- Il frammento *Della naturale costituzione della società civile*, nella versione più aggiornata risalente al 1848, può leggersi in A. ROSMINI, *Filosofia della politica*, op. cit. Gli altri scritti, anche essi del 1848, sono compresi nel volume A. ROSMINI, *Scritti politici*, a cura di U. Muratore, Edizioni Rosminiane, Stresa 1997.

Rievocando, nel 1848, i termini del pensiero politico come gli si era presentato nel 1827, Rosmini fa l'ipotesi di una moltitudine di uomini che, proponendosi di costituirsi in società, vada in cerca della costituzione migliore: essa è quella che può essere definita *naturale* in quanto fondata sulla natura delle cose, e perciò *giusta* e *regolare*. La giustizia attiene al piano del diritto naturale, la regolarità riguarda la modalità dei diritti in base alla valutazione costante del fine e dei mezzi ad opera del legislatore, ed i due termini, che caratterizzano la costituzione, formano la "giustizia sociale", il valore che illumina tutto il costituzionalismo di Rosmini.

Il Roveretano aveva avvertito la necessità di una «Magna Carta» che compendiasse la naturale costituzione della società civile, ritenendola lo strumento adatto per edificare le nuove società civili e sancire il passaggio dalla società signorile a quella formata da uomini liberi. Ne esaltava perciò il ruolo fondamentale per la pacifica ed ordinata convivenza, ed invitava i monarchi e lo stesso Pontefice in quanto capo di Stato a diventare "costituzionali": concedere la costituzione avrebbe significato riconoscere l'inarrestabile avanzata delle nuove democrazie liberali, riconoscere alla persona un ruolo preminente rispetto alle istituzioni, e garantirne i diritti nei confronti delle istituzioni stesse. Il mancato riconoscimento costituzionale dei diritti della persona avrebbe mantenuto inalterato il dispotismo anche nelle nascenti democrazie: «Così gli Stati - annota Rosmini - camminano di rivoluzione in rivoluzione fino a che non abbiano espulso dai visceri dei loro governi il dispotismo sotto tutte le forme, e così li abbiano resi veramente civili obbligandoli ad adoperare non più coll'arbitrio, ma secondo la norma della giustizia»²⁶.

Ma c'è costituzione e costituzione. Quella americana ed in genere quelle anteriori al 1789 si erano venute formando in base alle necessità reali delle popolazioni, mentre le costituzioni italiane del 1848 erano modellate su quelle francesi costruite con un semplice tratto di penna, uscite «come Minerva dalla testa di Giove». Dati alla mano il Roveretano dimostra che le costituzioni di tipo francese, che i sensisti volevano introdurre in Italia, erano cronicamente instabili perché incapaci di garantire la giusta composizione dei conflitti sociali, all'origine della precarietà istituzionale e politica. Esse rischiavano esiti contrari a quelli sperati, a motivo di due vizi radicali da cui, secondo Rosmini, erano affette: il cattivo rapporto tra potere politico e ricchezza, e la mancanza della giustizia politica che non garantiva il riconoscimento dei diritti della persona nei confronti dello Stato. Quest'ultimo vizio perpetuava il dispotismo sotto le nuove sembianze democratiche e lasciava la religione in balia degli interessi politici, privando la Chiesa della sua libertà.

Nel marzo del 1848 Rosmini pubblica *La Costituzione secondo la giustizia sociale*, «dedotta dalla natura della società civile e dal diritto che ad essa presiede»²⁷. Essa consta di 92 articoli e si caratterizza per i due cardini sui quali poggia: il voto proporzionato alla proprietà e il "Tribunale politico". La divisione dei poteri dello Stato in esecutivo, legislativo e giudiziario, ciascuno autonomo ed indipendente nel proprio ambito, evitata la dannosa confusione del potere unico ma riflette anche l'avversione nei confronti del governo parlamentare basato sulla fiducia delle Camere, a motivo della dannosa ingerenza dei partiti nell'attività di governo. Il progetto di costituzione prevede un esecutivo forte, munito del potere di iniziativa legislativa avente precedenza, nella discussione e votazione, rispetto a quella delle due Camere (art. 11), con a capo un monarca costituzionale che "regna ma non governa" o un presidente della repubblica.

Diversamente dalle costituzioni francese ed americana, Rosmini non premette al suo progetto una dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, per la difficoltà di definire in modo appropriato tali diritti, ma pone tra i principi fondamentali dello Stato il riconoscimento che «i diritti di natura e di ragione sono inviolabili per ogni uomo» (art. 2). Questi diritti, in quanto propri della persona umana, devono essere riconosciuti e garantiti ai cittadini e agli stranieri.

Sempre tra i principi fondamentali è garantita «la libertà d'azione alla Chiesa cattolica» (art. 3). Il pro-

26. A. ROSMINI, *Della naturale costituzione della società civile*, in *Filosofia della politica*, op. cit., p. 690.

27. A. ROSMINI, *La Costituzione secondo la giustizia sociale*, in *Scritti politici*, op. cit., p. 243. L'opera fu messa all'Indice nel 1849 unitamente alle *Cinque Piaghe della santa Chiesa*.

getto non accoglie la formula delle costituzioni italiane secondo cui la religione cattolica è la sola religione dello Stato. Il Roveretano pensa che la Chiesa, se non è veramente libera dal potere politico, non può esercitare liberamente il suo ministero: «La religione cattolica non ha bisogno di protezioni dinastiche, ma di libertà: ha bisogno che sia protetta la sua libertà e non altro. Il più grande degli assurdi si è che in un popolo libero sia schiavo della religione che egli professa. Questo assurdo si riscontra in tutte le costituzioni di tipo francese per l'influenza che esercitò l'incredulità nella loro formazione. Nello stesso tempo che si proclamò la libertà di tutti i culti, con una perfida incoerenza si lasciò sussistere e si andò formando sempre più accanto alla legge fondamentale, un diritto pubblico che impediva alla Chiesa Cattolica ogni libera sua azione»²⁸. Per queste ragioni, la libertà e i diritti della Chiesa rimangono sacrificati in tutte le costituzioni moderne come, se non di più, nei poteri più assoluti, pensava Rosmini, che già nelle *Cinque Piaghe* voleva la Chiesa libera come alle origini: «La Chiesa primitiva era povera, ma libera. Ella non aveva vassallaggio, non protezione, meno ancora tutela, o avvocazia»²⁹.

La Costituzione riconosce due distinti ordini di diritti: quelli di libertà, eguali in tutti e garantiti da giudici eletti con suffragio universale, e quelli di proprietà, ineguali e garantiti da governanti eletti dai possidenti. Tra i diritti di libertà dei cittadini è significativo ed innovativo quello di «viaggiare in ogni parte del globo» e quello di emigrazione, che «a chi la dimanda non può essere negata» (art. 26).

«Due - annota Rosmini - sono i bisogni della società, due li scopi di ogni Governo: la giustizia e l'utilità. Tutti i diritti degli uomini si riducono a due gruppi, al gruppo di quelli che si raccolgono sotto il nome di *libertà*, e sono il libero onesto esercizio di tutte le facoltà, e al gruppo di quelli che si raccolgono sotto il nome di *proprietà*. Le Costituzioni moderne difettano per l'uno e per l'altro capo. Esse non rendono giustizia a tutti, poiché contro il potere politico le minorità e gli individui non hanno alcun giuridico richiamo: non hanno tribunale a cui possano ricorrere nel caso di violata giustizia. Il potere legislativo si suppone infallibile, e perciò gli si dà l'onnipotenza; all'incontro la giustizia verso le minorità può essere violata anche nella formazione delle leggi. Esse non garantiscono bastevolmente né sviluppano equamente le proprietà dei cittadini, il cui complesso forma la ricchezza della nazione»³⁰.

I rimedi a questi vizi radicali sono: «1. l'istituzione di tribunali di giustizia politica; 2. il voto elettorale proporzionato all'imposta diretta che ciascun cittadino paga allo Stato»³¹. L'idea che un cittadino potesse avvalersi del voto proporzionato all'imposta, e quindi alla sua ricchezza, attirò numerose critiche. Ma Rosmini fu irremovibile, perché pensava che la stabilità della costituzione e dei governi e la reale garanzia dei diritti di libertà dipendessero da questo sistema elettorale, e che non si sarebbe mai avuta una piena giustizia di governo senza che la costituzione dello Stato poggiasse sul tribunale politico e sul diritto elettorale proporzionato all'imposta. Al Pestalozza, che si era fatto portavoce delle critiche, scriveva: «Non deve far meraviglia che molti non intendano la giustizia e l'attualità del voto proporzionale: prima d'intenderla conviene che succeda nelle teste una gran metamorfosi, opponendosi egli ai pregiudizi più inveterati»³².

Per giustificare il sistema elettorale delle Camere, basato sul voto proporzionato all'imposta, contrastante col suffragio universale dei sistemi elettorali del tempo e successivi basati sul voto uguale e personale dei cittadini, il Roveretano parte da un presupposto: «Gli uomini sono uguali per ciò che riguarda il diritto naturale, ma non ne viene mica che debbano essere uguali anche in una società che stringono fra loro»³³. All'eguaglianza naturale non corrisponde quella sociale: tutti, anche i non proprietari, godono di elettorato passivo, ma solo coloro che pagano l'imposta hanno il diritto di voto. La Costituzione affida la rappresentanza politica ed il potere decisionale solo a coloro dalle cui proprietà vengono tratte le

28. Ivi, p. 71.

29. A. ROSMINI, *Delle cinque piaghe della santa Chiesa*, a cura di A. Valle, Città Nuova, Roma 1998, p. 229.

30. *La Costituzione secondo la giustizia sociale*, in *Scritti politici*, op. cit., p. 50.

31. Ivi, p. 51.

32. A. ROSMINI, *Epistolario completo*, Pane, Casale Monferrato 1887-1894, vol. X, p. 336.

33. *La Costituzione secondo la giustizia sociale*, in *Scritti politici*, op. cit., p. 181.

risorse finanziarie necessarie al funzionamento dello Stato. La logica del sistema è che solo il mantenimento in ogni cittadino dell'equilibrio fra la proprietà ed il potere può dare alla società pace e stabilità: «Colui che conferisce di più nel fondo sociale deve essere a parte di maggiori utili, e conseguentemente deve influire di più nel regolamento della società, nella quale egli è più interessato. Il contrario si oppone evidentemente al buon senso e alla giustizia»³⁴.

Alla stessa logica risponde la previsione di due Camere legislative, quella dei proprietari maggiori e quella dei proprietari minori. In tal modo le due classi, controllandosi a vicenda, limitano la propensione a prevaricare l'una a danno dell'altra. L'intesa delle due Camere, necessaria per l'approvazione delle leggi, è di fatto «una naturale transazione»³⁵, perché i rappresentanti dei due opposti interessi trovano vantaggioso farsi reciproche concessioni, con vantaggi e svantaggi equamente ripartiti.

Per garantire i diritti di natura e ragione, comporre i contrasti tra interessi e valori morali e vigilare su tutti i poteri dello Stato, Rosmini aveva proposto, con largo anticipo sui tempi, un sistema di giustizia politica composto dal "Tribunale politico" e della suprema Corte di giustizia politica, ordine concepito come supremo potere dello Stato, custode della "naturale costituzione" della società e garante del primato della giustizia sulla politica (Artt. 81-84). L'equilibrio tra forza fisica (Stato) e forza morale (Chiesa) avrebbe eliminato la dannosa confusione del potere unico e lo Stato sarebbe assunto al rango morale in virtù della tutela e garanzia dei diritti assoluti ed inviolabili dell'uomo, considerato come fine dell'ordinamento statale. Agli organi della giustizia politica, che completano e sanciscono la netta separazione tra il potere esecutivo e giudiziario, avrebbe potuto ricorrere ogni persona singola o collettiva per la tutela dei diritti individuali ed anche di ogni minoranza contro l'oppressione della maggioranza. Ai tribunali politici spetta infine di vigilare sulla conformità delle leggi alla legge fondamentale e giudicare sulle infrazioni alla costituzione: «Allora questa non è più una carta scritta senza voce, le è data la vita e la parola»³⁶.

Rosmini era persuaso che il giudizio di costituzionalità delle leggi, che in Italia sarebbe stato introdotto solo nel secondo dopoguerra, avrebbe assicurato la superiorità del potere giudiziario sull'esecutivo ed il primato della giustizia sulla politica, ed avrebbe costituito la vera garanzia delle libertà civili e politiche. Per favorire la più ampia rappresentatività, la suprema Corte di giustizia ha un numero di giudici pari a quello dei componenti di una camera legislativa, e a sottolineare che i diritti personali sono eguali in tutti, essa è eletta dal popolo con voto universale ed eguale, intendendosi per tale quello espresso da tutti i cittadini che hanno l'esercizio del diritto elettorale secondo l'articolo 59.

6. *L'unità d'Italia*. Nel saggio *Sull'unità d'Italia* Rosmini mette a fuoco il problema del momento prendendo posizione per una forma federalista, che a suo avviso non solo non avrebbe indebolito, ma avrebbe rafforzato l'unità nazionale attraverso il riconoscimento delle preesistenti legittime diversità. La confederazione degli Stati italiani presieduta dal Papa gli sembrava lo strumento più idoneo a realizzare, senza il ricorso alla forza, l'unità della nazione.

L'unità d'Italia nella diversità degli Stati rispondeva a motivazioni profonde formatesi negli studi della filosofia giuridica e politica: se per i diritti innati le comunità, come le persone, sono eguali, non altrettanto può dirsi per quelli acquisiti, frutto della libera attività degli individui e delle loro società, le quali con le loro svariate iniziative accumulano nel tempo diritti diversi per quantità e qualità. E poiché non è compito dello Stato creare od annullare diritti ma semplicemente amministrarli regolandone le modalità, se si voleva operare secondo giustizia bisognava riconoscere le diversità ormai trasformatesi in diritti acquisiti, e ciò poteva essere fatto soltanto attraverso l'assetto confederale.

Rosmini non accetta l'idea di coloro che, sull'esempio francese, vorrebbero semplicisticamente «livel-

34. Ivi, p. 182.

35. Ivi, p. 195.

36. Ivi, p. 239.

lare tutti i municipii, tutte le provincie italiane, spianandone le disuguaglianze e le eminenze finché non vi fosse più che un'eminenza sola, quella della capitale (...): pare a me che dimentichino quale l'Italia l'hanno fatta i suoi quattordici secoli d'invasioni straniere, di dissoluzione, d'individuale azione, di potenziale organizzazione e d'intestina divisione»³⁷. Contrario alla formazione di uno Stato unitario centralizzato, egli realisticamente pensava che l'unità politica della nazione potesse e dovesse essere realizzata «in quel modo che si può, assumendo la condizione di fatto tale qual è, senza temerla, né dissimularla. Non trattasi di organizzare un'Italia immaginaria, ma l'Italia reale colla sua schiena dell'Appennino nel mezzo, colle sue maremme, colla sua figura di stivale, colla varietà delle sue stirpi non fuse ancora in una sola, colle differenze dei suoi climi, delle sue consuetudini, delle sue educazioni, dei suoi governi, dei suoi cento dialetti, fedeli rappresentanti della nostra sociale condizione»³⁸.

Il Roveretano era convinto che la Confederazione, dando vita ad una entità sovrastatale espressione dell'unità politica nazionale, assieme all'unità d'Italia avrebbe risolto anche il delicato problema dello Stato della Chiesa, consentendone la sopravvivenza tra gli altri Stati italiani. Al governo della Confederazione avrebbe provveduto una Dieta nazionale permanente con sede in Roma quale capitale d'Italia, composta dai rappresentanti degli Stati, e con tutti i poteri che l'art. 14 del suo progetto di costituzione attribuiva al Capo dello Stato. La sovranità si spostava dunque dai singoli Stati ad un organismo autonomo rispetto alle parti confederate. Al Sommo Pontefice, quale altissima autorità morale, era riconosciuto il primato tra i vari sovrani italiani e al Concistoro presieduto dal Papa veniva riconosciuto il ruolo di Alta Corte di giustizia politica per giudicare, unicamente in via di diritto, e non di opportunità politica sulla quale il giudizio supremo spettava alla Dieta, sui reclami dei singoli Stati che si ritenessero pregiudicati nei loro diritti dalle decisioni del supremo organo di governo. Come sempre, l'idea irrinunciabile era che la politica dovesse essere subordinata alla giustizia: «Anche le decisioni del supremo potere della Dieta nazionale devono piegare innanzi alla giustizia»³⁹.

L'assetto federale era l'aspetto più delicato della proposta rosminiana. Qualcuno notò che essa riduceva al ruolo di prefetti i vari sovrani italiani che, gelosi della propria sovranità e in radicale disaccordo tra loro, fecero fallire il progetto di Rosmini per l'unità d'Italia.

7. Conclusione. La concezione giuridica e politica del Roveretano, connessa al suo sistema filosofico alla cui base c'è l'intuizione dell'idea dell'essere, si accorda col riconoscimento pratico dell'essere nel suo ordine. Dall'oggettività dell'essere nasce la possibilità di un progresso atto a soddisfare le esigenze della modernità senza comprometterle nell'immanentismo soggettivistico. Ripensando i temi che sembravano invalidati dalla filosofia kantiana e dall'empirismo sensista, Rosmini penetra nella tematica attuale e nella sua problematica. Certo, nell'apprezzare gli elementi essenziali del suo apporto, occorre tener conto del punto di partenza, cioè delle condizioni storiche in cui si collocava e delle esigenze di gradualità ed opportunità che lo ispiravano. Lo Stato col quale egli dovette concretamente confrontarsi era quello accentrato e laicista derivato dalla rivoluzione francese, quello "laico" teorizzato da Hegel, quello "socialista" di Saint-Simon e di Fourier, modelli che ignoravano la centralità della persona e i diritti della società civile, e sacrificavano, in tutto od in parte, la libertà religiosa.

La vocazione della persona alla libertà e la sua identificazione con diritto, il primato ed il valore della persona umana, la "originaria" società civile rispetto allo Stato "derivato", mostrano che il problema fondamentale di Rosmini è quello dell'integrazione dell'individuo nel sociale, un problema proprio delle moderne dottrine costituzionalistiche. Egli vuole uno Stato non solo secondo diritto, ma anche secondo giustizia, legato al riconoscimento della legge morale universale che è la stessa legge di verità, uno Stato in cui la persona attua la sua libertà nel diritto e nella giustizia e per il quale vale il principio che i giudizi di verità devono tradursi in giudizi di valore: l'individuo e lo Stato sono entrambi ugualmente sottoposti

37. A. ROSMINI, *Sull'unità d'Italia*, in *Scritti politici*, op. cit., p. 255.

38. Ivi, p. 255.

39. Ivi, p. 265.

alla stessa unica legge morale. La libertà non è mai licenza, e l'autorità non è mai oppressione, e non può esistere uno Stato di giustizia che non rispetti la libertà dei cittadini. La giustizia non è un dato astratto, ma un principio concreto perché è nella persona e da essa si diparte come suo prolungamento sul terreno sociale e politico.

L'abate roveretano ha reso più comprensibile il ruolo della Chiesa per una organica crescita dell'intera società, perché la dimensione laica non è estranea all'esperienza religiosa e l'orizzonte religioso non è affatto vietato ad uno spirito laico. L'incontro tra culture diverse genera vantaggi per tutta la società, nel segno della coesione e dello sviluppo, e questo vale anche e soprattutto per il nostro tempo, nel quale proclami di reciproca esclusione si rincorrono sull'onda di mai sopiti fondamentalismi e laicismi.

Consapevole dell'importanza del fattore religioso nella politica, Rosmini cercava l'anello che lega i due termini, scoprendolo nella redenzione della politica ad opera del cristianesimo che ha reso possibile la giustizia nella carità e nella fratellanza: «Che la società civile riconosca per suoi membri anche quelli che nulla contribuiscono al fondo sociale, onde ella trae l'esistenza e l'attività, non viene prescritto dal diritto di natura e di ragione, ma insinuato dallo spirito del Vangelo che esclude dal mondo la schiavitù. Tutti gli uomini redenti da Gesù Cristo sono fratelli: la società civile cristiana riconosce come tali anche i poveri, e gli ammette gratuitamente nel suo seno tutelandoli con giustizia, beneficandoli con carità».⁴⁰

Se il diritto di proprietà era valorizzato in sede elettorale, non bisogna dimenticare che per il Roveretano la proprietà è il prolungamento della persona, lo spazio vitale in cui muoversi liberamente per crescere e comunicare, la sfera che circonda la persona e che acquista la dignità di diritto solo e nella misura in cui è legata allo sviluppo ed alla perfezione dell'uomo. Quanto alla rappresentanza reale che egli sostituisce a quella personale, va tenuto presente che i proprietari non sono soltanto quelli prediali, ma tutti quelli che pagano un tributo diretto allo Stato. I proprietari sono dunque i contribuenti, e quindi anche i lavoratori contribuenti hanno diritto ad essere elettori.

Giorgio la Pira amava ricordare che nei primi articoli della Costituzione repubblicana, quelli che danno l'orientamento di fondo, c'è il personalismo, con la persona che si espande e si esprime in tante comunità che sono come dei cerchi concentrici che partono dall'uomo, passano per la famiglia, si integrano nella città e nella nazione, e che questo disegno i costituenti cattolici lo avevano rinvenuto in un progetto di costituzione di Mounier. Ebbene, un disegno di costituzione secondo queste linee era stato concepito ben prima da Rosmini, e in ciò sta il legame che unisce il suo progetto alla nostra Carta Costituzionale, un legame che passa attraverso il riconoscimento del valore della persona nella libertà e nel diritto. La persona come libertà e diritto essenziale, con la sua ansia di verità e pienezza, si alza contro l'idea hegeliana dello Stato, contro il collettivismo massificante, contro il laicismo crescente della società odierna, debole e frammentata e in continua e radicale crisi di valori.

Il recupero dei valori fondanti del progetto rosminiano, una costituzione per l'uomo e per uno Stato in cui potessero convivere libertà e giustizia, può aiutare ad evitare le degenerazioni laiciste, l'arrivismo sfrenato, le tentazioni totalitarie, le prevaricazioni della politica, la compressione dei diritti umani, e portare a compimento quel che del Risorgimento è rimasto incompiuto.

Mario Cioffi

Docente nella Facoltà Teologica dell'Italia Centrale
Presidente dell'UGCI di Firenze e Consigliere Centrale

* * * * *

40. A. ROSMINI, *La costituzione secondo la giustizia sociale*, in *Scritti politici*, op. cit., p. 201.